

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — INGSTEEL spol. sro, Metrostav as/ Úrad pre verejné obstarávanie

(Causa C-76/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 47, paragrafi 1, 4 e 5 — Capacità economica e finanziaria dell'offerente — Direttive 89/665/CEE e 2007/66/CE — Ricorso giurisdizionale contro la decisione di escludere un offerente da un procedimento di aggiudicazione di appalti — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo)

(2017/C 293/06)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrenti: INGSTEEL spol. sro, Metrostav as

Convenuto: Úrad pre verejné obstarávanie

Con l'intervento di: Slovenský futbalový zväz

Dispositivo

- 1) L'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un'amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poiché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di gara, per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto.
- 2) L'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest'ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell'importo stesso per l'intera durata dell'esecuzione dell'appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l'offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati può costituire un «fondat[o] motiv[o]», ai sensi di tale articolo, che autorizzi eventualmente detto offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell'impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 270 del 25.7.2017.